

COMUNE DI
RHEMES-SAINT-GEORGES
REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA



STATUTO



Approvato con deliberazione
del consiglio comunale
n. 2 del 29 gennaio 2002
In vigore dal 20 giugno 2002

*Modificato con deliberazioni di
Consiglio comunale*

- “ n. 34 del 31.07.2002*
- “ n. 16 del 18.04.2003*
- “ n. 27 dell'11.08.2008*
- “ n. 8 del 24.03.2015*
- “ n. 33 del 10.07.2015*
- “ n. 7 del 04.05.2020*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Rhemes-Saint-Georges, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi servizi, che esercita anche nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 2014 n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione della Comunità montane) si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
3. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
4. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, l'Unité des communes valdôtaines e gli altri comuni.
5. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, l'Unité des communes valdôtaines e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.
6. Il cittadino ha diritto a una amministrazione moderna e digitale efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale,
7. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sistematica, tempestiva, continua, completa, e attraverso tutti i mezzi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente. Favorisce, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del Comune.
8. Il Comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni. A tal fine, il Comune mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il comune promuove la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali all'amministrazione della comunità.
3. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) la tutela della salute e della sicurezza del cittadino, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione e il razionale impiego dei terreni consortili;
 - f) lo sviluppo delle attività agricole tramite il sostegno ai consorzi di miglioramento fondiario

- g) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
- h) la valorizzazione e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- i) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative degli enti locali, della regione e dello stato;
- j) la tutela del diritto allo studio e la promozione di attività ludico-ricreative, culturali, sportive;
- k) l'incentivazione delle produzioni locali artigianali e agricole, e l'incremento dello sviluppo turistico.
- l) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo nonché di altre forme di partenariato economico tra pubblico e privato riguardo a settori ritenuti strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, quali lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarità tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia in applicazione della Legge Regionale n. 6/2014, oltre al principio di sussidiarietà con la regione stessa.
3. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 4

Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna

1. Il comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, al fine di una piena realizzazione e un'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione.
2. Il Comune si impegna a:
 - a) diffondere la legislazione in materia di pari opportunità che non comprendano implicitamente alcuna discriminazione relativamente allo stato civile;
 - b) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali, secondo quanto stabilito dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
 - c) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne;
 - d) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

Art. 5

Nomine, principio della pari opportunità

1. Nei casi in cui gli organi comunali debbano nominare o designare, più rappresentanti in Enti, aziende e istituzioni, fra i nominati è assicurata, ove possibile, la presenza equilibrata di uomini e donne.
2. Nel nominare i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, è assicurata, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

Art. 6

Territorio

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 36,77 e confina con i comuni di Introd, Valsavarenche, Rhemes-Notre-Dame, Valgrisenche e Arvier;

Art. 7

Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni e uffici è sito in Hameau Vieux 1. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative e al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. Per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 8

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Rhêmes-Saint-Georges nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 7.08.1990 n. 4751, su proposta del comune, di cui si allega il bozzetto sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il suddetto D.P.R., su proposta del comune, di cui si allega il bozzetto sub B.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore e del distintivo è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 9

Lingua francese e patois

1. Nel comune la lingua italiana e quella francese sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al patois quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti e i documenti del comune possono essere redatti in lingua italiana o in lingua francese.
5. Gli interventi in patois saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.
6. Il Comune valorizza l'uso del patois nelle assemblee elettive, garantendone la comprensione a tutti i convenuti nei modi stabiliti dal regolamento.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 10

Organi

1. Sono organi di governo del comune:
 - il Consiglio comunale
 - la Giunta comunale
 - Il Sindaco e il Vicesindaco.

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il sindaco presiede il consiglio.
4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998, n. 54 (Sistema della autonomie in Valle d'Aosta), il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per gli atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 della l.r. n. 54/1998.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili a esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
 - a) i regolamenti comunali, a eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i piani finanziari, piani di recupero, i programmi di opere pubbliche, ed i progetti preliminari e loro varianti al di sopra di 150.000 euro a base d'asta;
 - c) le proposte da presentare a altri enti al fine della programmazione economica, territoriale e ambientale della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - e) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, e le concessioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - g) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
 - h) gli statuti delle aziende speciali;
 - i) la determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni tributarie, nonché le tariffe, i canoni e le contribuzioni per la fruizione di beni e servizi;
 - j) la nomina della Giunta.

Art. 13

Adunanze e convocazioni del Consiglio Comunale

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Nel caso in cui 1/5 consiglieri assegnati o 1/4 elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione e il funzionamento del consiglio, le condizioni per le validità delle sedute, la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di costituzione delle commissioni consiliari, le modalità di presentazione e discussione delle proposte, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni, nonché la pubblicità degli atti adottati.
2. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza o alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le eventuali commissioni consiliari e comunali, in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
3. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il vicesindaco.

4. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 **Consiglieri**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento.

3. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere domicilio nel territorio comunale.

4. Il sindaco deve assicurare una preventiva e adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, salvo diversa previsione regolamentare. Nel caso di adunanze straordinarie dichiarate urgenti tale termine è ridotto a 12 ore.

Art. 17 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, ai sensi del regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

Art. 18 **Commissioni consiliari**

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze e i poteri.

2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni e iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente in materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.

4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive e inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

Art. 19 **Nomina della Giunta**

1. La Giunta è nominata dal consiglio comunale, tra i propri componenti nella prima seduta dopo la convalida degli eletti.

2. Le votazioni della nomina di cui al comma 1 avvengono per scrutinio palese a maggioranza dei presenti.

Art. 20

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 21

Competenze della Giunta

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, dei responsabili dei servizi, e di eventuali altri dirigenti, al sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi 4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi;
 - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
 - c) approva progetti preliminari al di sotto di 150.000 euro, i progetti definitivi ed esecutivi;
 - d) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici non rientranti nella competenza degli organi amministrativi;
 - e) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
 - f) nomina la commissione edilizia;
 - g) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - h) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - i) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - j) individua le spese di rappresentanza.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco e da 3 (tre) Assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal Vicesindaco. Ai sensi della legge regionale n.4/1995 art.22, comma 1bis e ricorrendone i presupposti, è garantita la presenza all'interno della giunta di entrambi i generi.
2. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della sua proposta nella segreteria comunale.
3. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, decaduti, revocati oppure cessati dall'ufficio per altra causa, se ciò non determina la decadenza della giunta ai sensi dell'art. 30 ter comma 2, della l.r. n. 54/1998 provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa palese e a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza evento.
4. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi la Giunta è presieduta dall'assessore più anziano di età tra i presenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche e il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

5. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti.

Art. 24

Sindaco

1. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".

Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public."

2. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza e amministrazione.

3. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

4. Il Sindaco esplica altresì le funzioni a esso demandate dalle leggi regionali.

5. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 25

Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:

a) rappresenta il comune a ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;

b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;

c) presiede il consiglio e la giunta comunale;

d) coordina l'attività dei singoli assessori;

e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale e dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi;

f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune;

h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nonché dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi;

i) può delegare propri poteri e attribuzioni, che gli derivano dallo Statuto, agli assessori e ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;

j) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;

k) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;

l) adotta ordinanze finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. n. 54/1998;

m) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 44, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi ed uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;

o) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;

p) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;

q) in assenza di altre figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario, stipula i contratti rogati dal segretario comunale;

- r) partecipa alla giunta della Unité des Communes di appartenenza;
 - s) partecipa alla conferenza dei Sindaci nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014 n. 6;
 - t) può delegare i propri poteri e attribuzioni al vicesindaco e agli assessori;
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 26

Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni a capitale pubblico prevalente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione comunale svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dall'assessore delegato dal primo ai sensi dello statuto.

Art. 28

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della Giunta comunale.
2. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del sindaco il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
3. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento con la stessa formula prevista all'art. 24, comma 1.

Art. 29

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può attribuire incarichi in materie specifiche, con suo provvedimento, ad ogni assessore.
2. Nel conferimento d'incarico di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie indicate.
3. Il Sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le attribuzioni e la revoca degli incarichi e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III

UFFICI DEL COMUNE

Art. 30

Segretario

1. Il Comune ha un Segretario di ente locale, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale, incaricato nell'ambito sovracomunale individuato ai sensi della l.r. n. 6/2014.
2. Il Segretario coordina e dirige l'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di garanzia secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.

Art. 31

Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario e ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio e in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario e ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, ed in particolare:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione forniture, servizi e lavori nel rispetto del regolamento di organizzazione degli uffici e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
 - c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
 - d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - i) atti di gestione finanziaria in genere, compresi gli impegni di spesa;
 - j) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
 - k) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti.

Art. 32

Competenze consultive del segretario e dei responsabili di servizi

1. Il segretario e i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco.
2. I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio o alla giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.
4. Il segretario e i responsabili dei servizi esprimono i pareri previsti da Regolamento dei controlli interni, in particolare il segretario esprime il parere di legittimità ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 46/1998.

Art. 33

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34

Competenze di legalità e garanzia del Segretario

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione.
2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del comune.

Art. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, per progetti ed obiettivi;
 - c) avvicinamento del cittadino alla P.A. attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi al fine di garantire un elevato grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
4. Con il regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di nomina e di revoca dei responsabili dei servizi.

Art. 36

Albo pretorio

1. Gli avvisi, i documenti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, secondo la legge, lo statuto e i regolamenti, sono pubblicati sul sito istituzionale del comune nella sezione albo pretorio *online*.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 37

Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione associata dei servizi è effettuata dal consiglio comunale,
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 38

Unités des Communes valdôtaines

1. Il comune appartiene a una Unité des Communes valdôtaines ai sensi della l.r. n. 6/2014.
2. La determinazione degli organi dell'Unité, la loro composizione e le nomine sono disciplinate dalla legge regionale.
3. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da convenzione tra gli enti che stabilisce e definisce l'oggetto, la durata, e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo. La convenzione stabilisce, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
4. Per l'esercizio associato delle funzioni comunali attraverso l'Unité, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie.
5. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare all'Unité l'esercizio di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità.

Art. 39

Consorterie e consorzi di miglioramento fondiario

1. Il comune adotta intese con le consorterie e i consorzi di miglioramento fondiario esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il comune provvede all'amministrazione della consorzeria mediante deliberazioni degli organi competenti, mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi o urgenti e ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 40

Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'ente.
2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 41

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati su proposta di 1/3 consiglieri o di 1/3 elettori,
2. Il Sindaco provvede alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 42

Interventi nei procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, o il numero dei destinatari o la loro indeterminazione lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami o altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 43

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 44

Petizioni

1. I residenti, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le petizioni devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte da residenti, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero quando gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del Comune;
 - d) indicare nominativo e recapito cui comunicare la decisione dell'Amministrazione comunale.
3. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predisporre gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. I residenti, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 45

Proposte

1. 1/3 degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune e i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

Art 46

Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante l'incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale e organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.

2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

3. I componenti il Consiglio Comunale possono ricoprire cariche amministrative e gestionali in seno alle associazioni che operano sul territorio comunale, aventi finalità socio-culturali e senza scopo di lucro, a cui vengono concessi, a carico del bilancio comunale benefici economici a carattere facoltativo e continuativo, di importo non superiore al 10% delle entrate dell'ente sovvenzionato.

Art. 47

Diritto di accesso e Informazione

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla normativa statale e regionale in materia.

2. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 48

Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 1/2 degli elettori per proporre modifiche o integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 46.

3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale n. 54/1998.

4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 49

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie a esso demandate dalla legge o dallo statuto e in tutte le altre di competenza comunale.

2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini ai sensi dell'art. 46.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti entrano in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio *online* per 15 giorni.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 50

Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni o integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio *online*. Lo statuto è inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 33 della l.r. n. 54/1998.

2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

ALLEGATO A

BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES

COMMUNE DE RHEMES-SAINT-GEORGES

DESCRIZIONE STEMMA: *d'argento, al San Giorgio di carnagione, con l'elmo d'argento piumato di azzurro, con la lorica d'argento e con il mantello di rosso, svolazzante a sinistra, con le gambe ignude munite inferiormente di gambali d'argento, cavalcante il cavallo nero, imbrigliato d'oro, gualdrappato di rosso, munito di staffe d'oro, il Santo tenente con la destra le briglie, con la sinistra la lancia d'oro, posta in sbarra e infilzante le fauci del drago di due zampe, di verde, con la testa rivolta, allumato di rosso, vomitante fiamme dello stesso, e calpestato dagli arti anteriori del cavallo; il tutto sotto il capo partito di rosso e di nero. Ornamenti esteriori da Comune.*

ALLEGATO B

BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

DESCRIZIONE GONFALONE: *drappo di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune, le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.*